



VERBALE INCONTRO T.T. 21.06.2024

In data 21 Giugno 2024, presso l'aula magna del S.E.I. – C.P.T. ad Imperia, Via Pr. Gazzano 24, si è tenuto l'incontro del "Tavolo Tecnico". Erano presenti:

Per l'ASL 1: Dott. Salvatore Mazzarella, Geom. Tullio Avenoso

Per l'INL: L'isp. Bernardini Ing. Francesco Paolo

Per l'Area Sicurezza: Ing. Paola Fognini, Geom. Gianni Anfossi

Per l'INAIL : Dott.ssa Emanuela Donatello

Membri aggiunti:

Per l'Ordine degli Architetti: Arch. Fausto De Luca – Arch. Flore

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati: Geom. Davide Sgrò

Per l'Ordine dei Periti industriali: P.I. Luca Gallo

Per l'Ordine dei TSRM: Dott. Francesco Rotomondo

Per l'Ordine degli Ingegneri : Ing. Fabio Sappia

RLST UIL : Aliosha Castagna

RLST CISL : Luca De Leonibus

Ospiti :

Geom. Fresu Roberto – Collaboratore Area Sicurezza SEI-CPT

CGIL Fillea Geom. William Amoretti

In riferimento all'ordine del giorno riportato in convocazione, si riportano le risposte che sono state condivise dai presenti all'incontro, rammentando che, come già ricordato nel Protocollo di istituzione del TT le interpretazioni elaborate esprimono "esclusivamente la sintesi del pensiero dei rappresentanti degli Enti Promotori. Tali elaborati, quindi, non costituendo risposte ad Interpello ex art. 12 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non avranno carattere impegnativo per le rispettive Amministrazioni di appartenenza". Inoltre, esse saranno da considerare "superate" nel caso vengano emanate norme, interpelli o circolari interpretative ufficiali.

Argomento n.1): Requisiti e validità Formazione art. 37 D.Lgs 81/08

E' stato affrontato l'argomento relativo ai requisiti e validità della formazione ex. Art.37 del D.Lgs. 81/08. Si riporta stralcio del testo di legge:

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

*1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle **conoscenze linguistiche** omissis*

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Con specifico riferimento al comma 1 che riporta la dicitura "rispetto alle conoscenze linguistiche" e al comma 13, si solleva il problema della comprensione della lingua italiana, da parte di lavoratori stranieri, che, in numero sempre più elevato, vengono avviati a tali corsi, pur senza la minima conoscenza di base della lingua italiana.

Ricordando che tale obbligo relativo alla formazione è di responsabilità del datore di lavoro, è ovvio che, in caso di non comprensione della lingua italiana, la validità del corso effettuato sarà sicuramente messa in discussione e/o invalidata da parte degli organi di vigilanza, in caso di controllo ispettivo, con conseguente contestazione di violazione dell'art. 37 – D.Lgs.81/08.

Si sollecitano pertanto le imprese a provvedere e/o offrire percorsi preventivi di alfabetizzazione, prima di adibire maestranze a mansioni caratterizzate da elevato rischio, le quali si troverebbero in difficoltà anche nel comprendere istruzioni ricevute sul posto di lavoro.

Argomento n.2) Collaborazione con Organismi Paritetici di Settore (Nota- Accordo Stato regioni 21/12/2011)

In merito al punto 2, si fa riferimento al comma 12 dell'art.37 e alla nota dell'Accordo Stato Regioni, di cui si riportano stralci:

Art. 37.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti 221/esr del 21 dicembre 2011

Si ritiene opportuno ricordare la necessità di inviare tale comunicazione, attraverso una PEC, quando il datore di lavoro decide di organizzare autonomamente i corsi di formazione, in azienda, con idonei contenuti e tramite Tutor e formatori accreditati.

I tecnici dell'Ente Paritetico Territoriale del settore dell'edilizia, si riserveranno la possibilità di intervenire senza preavviso, per verificare e portare anche eventuale contributo con un breve intervento, potendo quindi altresì attestare l'avvenuta formazione ed inserire i nominativi dei partecipanti nella propria banca dati, che è da tempo messa a disposizione degli organi ispettivi, per eventuali controlli.

Nel caso tale comunicazione e/o richiesta di collaborazione, non risultasse essere stata effettuata, gli organi di vigilanza potrebbero riservarsi di approfondire modalità, tempi, presenza di registri e quant altro possa dimostrare che la formazione abbia effettivamente avuto luogo.

Argomento n.3) Chiarimenti su requisiti e funzioni del preposto

Il punto 3 affronta chiarimenti sulla figura del PREPOSTO così come definito dal D.Lsg. 81/08, come colui che:

e) in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Pertanto, il datore di lavoro, nell'individuazione obbligatoria del preposto, è tenuto a valutarne il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e deve procedere a tale nomina per iscritto, che deve essere accettata dal lavoratore, previa conoscenza e presa coscienza delle responsabilità che tale funzione comporta.

Inoltre è richiesta la COSTANTE PRESENZA del preposto, sul luogo di lavoro.

Nel caso tale funzione non venisse attribuita a nessun lavoratore, sarà automaticamente svolta dal datore di lavoro, che pertanto dovrà costantemente presenziare in cantiere, in prima persona.

Si ricorda inoltre che al preposto va erogata una formazione aggiuntiva (oltre alle 16 ore di base) di ore 8.

Ovviamente, quando il lavoratore effettua l'aggiornamento quinquennale previsto, lo effettuerà in qualità di lavoratore / preposto.

Anche l'impresa affidataria ed eventualmente non esecutrice, deve sempre prevedere la presenza costante di un suo preposto all'interno del cantiere.

Il Verbalizzante
Ing. Paola Fognini
